




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3824

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritieri

Nuovo testo

N. 116 – 20 dicembre 2016



Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3824

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritieri

Nuovo testo

N. 116 – 20 dicembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrono i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3824

Titolo breve: Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritieri

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: I Commissione

Relatore per la Fiano

Commissione di merito:

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLO 1..... - 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, novella l'art. 75 del DPR n. 445/2000 e prevede una conseguente disposizione transitoria con efficacia retroattiva.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la I Commissione Affari costituzionali (seduta del 10 novembre 2016).

Il testo, composto di un articolo, non è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Normativa vigente: il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha previsto le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47), comunemente note come autocertificazioni. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nel citato articolo 46. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elenco dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata.

Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (anche a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). Sono previste sanzioni amministrative per le dichiarazioni non veritiera (art. 75) e sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (art. 76).

In particolare, l'art. 75 prevede che – ferme restando le sanzioni penali – qualora dai controlli di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La norma prevede quanto segue:

- novella l'art. 75 del DPR n. 445/2000, disponendo che la decadenza dai benefici conseguiti abbia luogo solo ove gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano stati necessari per ottenere i benefici stessi (comma 1);
- fissa un regime transitorio in base al quale le amministrazioni, su domanda da presentare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della norma in esame, riesaminano i provvedimenti, emanati nei cinque anni precedenti, con i quali hanno dichiarato la decadenza ai sensi dell'art. 75 e adottano, in coerenza con le previsioni del comma 1, sopra descritto, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela (comma 2).

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la norma non prevede clausole di copertura di oneri finanziari o clausole di neutralità finanziaria, si osserva quanto segue.

In merito al comma 1, che modifica l'art. 75 del DPR 445/2000, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere procedurale della disposizione, che interviene sulla disciplina relativa alle cause di decadenza da benefici riconosciuti da leggi vigenti. Inoltre, per quanto riguarda l'effetto a regime, nell'ipotesi di assegnazione di benefici nell'ambito di un limite di risorse predeterminato, la norma appare comunque neutrale per la finanza pubblica stante il suo effetto di mera sostituzione di un beneficiario con un altro a parità di risorse date.

In ordine a quanto rilevato appare comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito al comma 2, che reca la sopra descritta norma transitoria con efficacia retroattiva, si rileva quanto segue:

a) tenuto conto che le amministrazioni pubbliche saranno chiamate, in caso di domanda dei soggetti interessati, a riesaminare i provvedimenti di decadenza *ex art. 75* emessi nell'ultimo quinquennio, andrebbe confermato che le stesse possano provvedere ai conseguenti adempimenti, anche istruttori, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

b) inoltre, tenuto conto che le amministrazioni potrebbero essere tenute a reintegrare i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine ai possibili oneri per la finanza pubblica, nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative:

- nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, non sia stato attribuito ad altri soggetti, se siano prevedibili effetti onerosi, anche di cassa, per la possibile nuova attribuzione del beneficio medesimo, e, al sussistere dei relativi presupposti, di eventuali interessi o spese accessorie;
- nell'ipotesi in cui il beneficio, dopo la decadenza, sia stato invece attribuito ad altri (come, per esempio, nel caso di scorrimento di una graduatoria oppure di assegnazione di risorse limitate fra una pluralità di richiedenti),

stanti le pretese sia del *beneficiario in godimento* (subentrato ex art. 75, nel testo vigente, dopo la decadenza) sia del *beneficiario da reintegrare* (avente titolo alla reimmissione nel medesimo beneficio ai sensi del comma 2 della proposta in esame), andrebbe chiarito se gli oneri conseguenti a tali pretese e le relative azioni amministrative siano sostenibili nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti possibili ipotesi: spese per le operazioni di riacquisizione di una risorsa assegnata o concessa al beneficiario in godimento e per la riassegnazione al beneficiario da reintegrare; venir meno di canoni, compartecipazioni o corrispettivi comunque denominati nel caso in cui il beneficiario da reintegrare ne sia esonerato o esente per condizioni soggettive; riconoscimento di eventuali compensazioni o indennizzi sostitutivi nei casi in cui il beneficiario da reintegrare non possa essere materialmente reintegrato nel beneficio.

Nel caso in cui, invece, al sussistere dei relativi presupposti, fosse possibile il mantenimento nel beneficio di entrambi i soggetti (per esempio nel caso di ampliamento di una graduatoria o di altro tipo di allargamento del numero dei beneficiari), andrebbe chiarito se gli oneri derivanti dall'incremento dei beneficiari siano sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente o, in alternativa, se sia necessario prevedere idonee forme di limitazione degli oneri per le amministrazioni coinvolte oppure idonei meccanismi di compensazione dei relativi oneri.